

ISSN 0021-3268

iustitia

RIVISTA TRIMESTRALE DI CULTURA GIURIDICA FONDATA NEL 1948
ANNO LXXI, APRILE-GIUGNO 2018

Estratto

2 / 18



GIUFFRÈ EDITORE

Giurisprudenza

RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO E INTERAZIONE CON LA GIURISPRUDENZA CIVILE

A)

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO NARDÒ - GALLIPOLI
**SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO
DEL 28 FEBBRAIO 2017**
Nullità di matrimonio
XX - YY

Prot. n. 1/2017

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.

Oggi, 28 febbraio 2017, nel quarto anno di Pontificato del Santo Padre Francesco, l'Ecc.mo Vescovo Mons. Fernando Filograna in merito alla causa di nullità del matrimonio celebrato da

XX

nato a **** il **.**.19** e ivi residente alla via **** n.****, c.a.p. ****,

e

YY

nata a **** il **.**.19** e residente in **** alla via **** n.****, c.a.p. ****; entrambi patrocinati dall'avv. ****;

accertata la competenza di Q.T. in ragione del luogo di celebrazione delle nozze;

con l'intervento in giudizio del dott. ****, Difensore del Vincolo sostituto;

ha emanato la seguente sentenza definitiva nel primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1. X ed Y dopo circa quattro anni di fidanzamento decisero di convolare a nozze ed avviarono i preparativi fissando la data nell'agosto 2016. Alcuni mesi prima della data, a matrimonio ormai definito in ogni particolare, Y conobbe sul posto di lavoro un giovane, Z, del quale s'innamorò perdutoamente tanto da avviare una relazione parallela clandestina. La ragazza sentiva il peso di questo tradimento e ne parlò con il futuro sposo al quale però non ebbe il coraggio di rivelare i suoi reali sentimenti per l'altro giovane e così, mentendo, rassicurò X che tutto era rientrato e si procedette per le nozze. Y era consapevole di non amare più X e, continuando la relazione con Z, giunse al matrimonio riservandosi di sciogliere il vincolo alla prima occasione e con la ferma intenzione di non mettere al mondo figli.

2. Il matrimonio fu celebrato il **/**/** nella parrocchia **** in ****, Diocesi di Nardò-Gallipoli.

3. La vita coniugale durò appena dieci giorni. Nella brevissima vita coniugale Y si concesse al marito solo una volta e proteggendo il rapporto per evitare gravidanze. Y non interruppe mai la sua relazione con Z e ad un certo punto, preso coraggio, rivelò tutta la verità al marito mettendo in atto il suo proposito di giungere alla separazione.

4. Con libello del 17.1.2017 i coniugi accusavano di nullità il loro matrimonio per Esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna. Il Vicario Giudiziale con decreto del 27.1.2017 disponeva:

- la trattazione della causa mediante il *processus brevior*;
- nominava il Sac. A, Giudice Istruttore della causa, e il Sac. B assessore;
- determinava il dubbio nella formula: *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna; Esclusione della prole da parte della donna*;
- citava le parti ed i testimoni per il giorno 8.2.2017 per la raccolta delle prove.

In data 8.2.2017 il Ponente pubblicava gli Atti e concludeva l'istruttoria.

Acquisite Osservazioni del Difensore del Vincolo; la difesa del patrono delle parti, e i *votum* del Giudice Istruttore e dell'Assessore, la causa era riservata al Vescovo per la decisione.

IN DIRITTO

Esclusione dell'indissolubilità

5. A mente dell'innanzi riportato can. 1057, con l'espressione delle parole proferite nel celebrare il matrimonio, si presume il consenso, ma « *...se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente* » (can. 1101 § 2).

Ne consegue che, chi esclude l'indissolubilità, elemento essenziale del patto matrimoniale, *contrae invalidamente*.

Chi esclude l'indissolubilità si propone di celebrare un matrimonio da sciogliere in determinate circostanze riacquistando così la propria libertà.

Qualora, si tratti di una generale volontà di chiedere il divorzio o di pregiudizi verso l'indissolubilità del matrimonio, non entrando nel consenso, non rendono invalidano il contratto. Infatti, l'esclusione dell'indissolubilità si deve tradurre in un atto positivo di volontà.

6. In una sentenza di Davino, leggiamo: « *Cum casus praesens, ius substantiale quod attinet, nullam peculiarem excitet quaestionem, sufficiat et haec pauca prae oculis habuisse.*

« *Matrimonii nullitas, ob exclusum bonum sacramenti, verificatur — ita in una coram Pinto, diei 6 martii 1987 — cum nupturiens, positivo voluntatis actu, consensum limitat quatenus firmiter intendit matrimonii vinculum solvere vel absolute vel hypothetice* » (R.R.-Dec., vol. LXXIX, p. 94, n. 4).

Quod autem quis aliud locutus sit, cum consensum matrimonialem pronuntiavit, aliud in animo senserit ac voluerit, firmiter ac invicte probari debet.

Ita in una coram Exc.mo P. D. Fiore, diei 16 aprilis 1988, legimus: « Naturam autem voluntatis actus quod respicit, meminisse iuvat agi debere de vero actu voluntatis. Quam ob rem, non existit vera exclusio in casu, in quo deest verus actus voluntatis excludendi matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem » (Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, Dec. coram Davino, n. 96 diei 26/11/92, n. 2, da cd-rom, sotto la voce: Bonum Sacramenti).

7. Circa le prove la giurisprudenza rotale è molto chiara. Si legge in una sentenza coram Bruno del 18.IV.1997: « *Multae sunt difficultates quae inveniri possunt in adstruenda probatione simulationis et praesertim exclusionis boni sacramenti, de qua in casu agitur. Doctrina atquae iurisprudencia, ad superandas praesumptionis iuris canonum 1060 et 1101, §1, duas vias probationis admittunt, scilicet probationem directam et indirectam. Probatio directa habetur per extraiudicialem confessionem simulantis factam comparti et testibus, fide dignis, tempore unsuspecto, qua comprobetur oportet intentio matrimonio contraria et existentia gravis ac proportionatae causae qua apta sit ad simulationem inducendam. Nam praesumitur hominem sanae mentis, sine adaequata ratione motiva, non voluisse consensum irritum reddere in re tanti momenti uti est matrimonium, quod secum fert gravissima onera ex iure divino, ecclesiastico et civili pro tota vita coniugum. Probatio indirecta praesertim admittitur in defectum directae probationis, et desumitur ex circumstantiis, indiiciis et praesumptionibus attente et diligenter cribratis. Obliviscendum tamen non est quod si desideretur causa simulandi, quae per se a ratione contrahendi semper bene distincta exigitur, probatio quoque simulati consensus impossibilis evadit. Illius gravitas vero ponderanda non est absolute, in se spectata, sed relate ad aestimationem ipsius simulantis, scilicet ratione habita eius aetatis, sexus, educationis, psychicae conditionis, necnon pravae ac falsae opinionis circa institutum matrimoniale ab eodem habitae. » (RRT. Coram Bruno 18 aprilis 1997, Dec Vol LXXXIX, p. 337).*

Esclusione della prole

8. La procreazione è una qualità profondamente umana; essere aperti all'evidenza che in seguito agli atti coniugali possano nascere figli, non significa altro che realizzare la benedizione che fin dal principio il Signore assegnò all'unione sponsale: « *Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra* » (Gen 1, 28). I beni agostiniani che attengono dunque all'unione coniugale — fedeltà, indissolubilità, procreazione — risultano intimamente connessi, riguardando l'essenza stessa del matrimonio: per questo motivo escludere uno di essi implica il non celebrare realmente delle nozze.

Inoltre per il presente capo valgono le considerazioni generali appurate; non solo perché sempre di esclusione si tratta, ma anche perché la negazione della prole ha una connessione psicologica e logica con quella dell'indissolubilità (« *Hactenus adnotata, mutatis*

mutandis, omnino valent etiam pro altero nullitatis capite seu proli exclusione, heic invocato, quod haud semel, ex psychologica et logica ratione cum exclusione indissolubilitatis connexum se praebet»: c. Ferraro, 5 martii 1985, n. 6, *RRDec* vol. LXXVII, 139).

9. Poiché « *Gli atti coniugali sono espressione necessaria della donazione personale, dalla quale sgorga l'esigenza della fecondità responsabile* » (G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione*, Roma 1993, 328), la negazione della prole attenta alla realtà più profonda del divenire « *una sola carne* » (*Gen* 2, 24; *Ef* 5, 28-31). Per provare, infatti, tale limitazione parziale del consenso bisogna ponderare la natura di tale scelta, cioè chiedersi circa la vera intenzione del presunto escludente, al fine di determinare se abbia inteso eliminare completamente il diritto agli atti coniugali, ovvero scindere il significato unitivo da quello procreativo (« *Ad perpendendam naturam exclusionis boni proli, qua declaratio nullitatis est petita, singulis casibus penitus inquirendum est de vera intentione eius, qui simulavisse consensum dicitur, ut determinetur utrum ipse revera ius ad actus coniugales per se aptos ad proli generationem suo proposito excluserit, an potius exercitium iuris* »: c. Di Felice, 15 novembris 1986, n. 4, *RRDec* vol. LXXVIII, 636).

10. L'atto positivo di volontà deve avere una *causa*, determinata e irresistibile, tale da essere incisiva molto più della ragione per la quale ci si sposa. Non è necessario sia stata espressa; è sufficiente un movente implicito, purché influisca in maniera tale da far nascere un atto di volontà positivo, attestato prima delle nozze. La causa deve poi essere confermata e corroborata dal complesso di elementi richiesti dal diritto, doverosi per la convalidazione della verità. Giova inoltre sottolineare che l'abuso del matrimonio e degli atti coniugali non irrita per sé il consenso né la volontà di porlo: *abusus non tollit usum*. Chi esclude la prole, esclude gli atti generazionali e quindi esclude oltre all'esercizio del diritto, il diritto stesso: è quindi indispensabile la valutazione della qualità dell'atto, in perpetuo ovvero a tempo.

11. Il Codice esige un atto positivo della volontà per tenere la dimostrazione: non è sufficiente la mancanza dell'intenzione, occorre la positiva della volontà di escludere (« *ille qui solum proponit nondum aliquid facit* »: TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II, I, q. 88, art. 1 ad 3um).

IN FATTO
Esclusione dell'indissolubilità e della prole
da parte della donna

12. Dopo l'attenta e ponderata lettura delle tavole processuali si ritengono provati entrambi i capi di nullità che verranno trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati.

13. L'intera istruttoria ha evidenziato senza ombra di dubbio che YY all'atto del consenso escluse in modo netto e determinate la perpetuità del vincolo e l'apertura al dono alla vita.

Dopo alcuni anni di fidanzamento X e Y decisero di sposarsi visto che il rapporto procedeva serenamente e i due si volevano bene. Tutto mutò quando Y, qualche mese prima delle nozze, conobbe nell'ambito lavorativo un giovane, Z, del quale s'innamorò perdutamente e col quale avviò una vera e propria relazione parallela, nonostante il matrimonio con X fosse ormai alle porte. Y sentiva il peso di questa situazione e combattuta tra l'amore per Z, al quale non voleva assolutamente rinunciare e l'affetto per X unito al fatto che tutto era pronto per le nozze, decise di proseguire verso il matrimonio ma solo come atto puramente formale. Y confessò a X della presenza di Z nella sua vita, ma non ebbe la forza di mandare a monte il matrimonio e mentendo lo rassicurò che si era trattato solo di una "sbandata" e che quindi era sua intenzione procedere per le nozze. Y però sapeva bene che così non era. Ella sentiva di amare Z, di non voler assolutamente rinunciare a lui e giunse alle nozze unicamente perché in quel momento, paradossalmente, sembrava più facile sposarsi che far saltare ogni cosa. Proprio per questo motivo ella non ha dato al consenso alcun valore riservandosi in modo categorico di lasciare presto il marito ed evitando fermamente la possibilità di restare incinta. Il racconto reso dai protagonisti e dai testimoni è chiaro e non lascia ombre di dubbio sulla nullità di questo matrimonio; la realtà del vissuto coniugale convalida in modo inequivocabile il tutto. Y mette repentinamente in atto senza tentennamenti i suoi propositi preuziali, non si concede intimamente al marito, ad eccezione della prima notte di nozze proteggendo tuttavia il rapporto. Dopo soli dieci giorni di matrimonio rivela a X tutta la verità e cioè il persistere dei suoi sentimenti e della relazione con Z. Questa storia come confessò Y al marito non fu mai interrotta e così la donna gli comunicò la sua volontà di sciogliere il loro vincolo coniugale per poter vivere liberamente la sua relazione.

Y e X confermano il contenuto del libello l'intera vicenda evidenziando la presenza e la fondatezza dei capi di nullità invocati.

14. Nella sua deposizione dinanzi al Giudice Ponente, YY afferma: « *Tre mesi prima delle nozze i miei sentimenti verso X sono radicalmente cambiati perché mi sono innamorata di un altro uomo, Z, con il quale oggi convivo e col quale vorrei sposarmi in Chiesa... Voglio precisare che travolta dal sentimento per Z ho voluto parlarne subito con X. Ovviamente lui la prese molto male, era disperato e sono stata colta da un sentimento di pietà verso di lui e ho voluto rassicurarlo, mentendo a me stessa, che ce l'avrei fatta a dimenticare Z e a recuperare l'amore per lui e che ero intenzionata a proseguire verso le nozze ormai imminenti.... » (18-3) « *Sono arrivata al matrimonio con X con animo confuso e tormentato, avrei voluto mandare tutto a monte ma non ho avuto il coraggio di farlo perché era tutto pronto e non volevo deludere le famiglie. Mettevo già in conto di lasciare X alla prima occasione dopo le nozze e nello stesso tempo non volevo assolutamente avere figli da lui per questo motivo... non ho mai interrotto la mia relazione con Z... » (18/19-4) « *...mi sono sposata letteralmente presa dal sentimento per un altro uomo, sono andata all'Altare pensando a lui. Fino alla sera prima delle nozze siamo stati insieme » (19-5) « *Il matrimonio è stato consumato, abbiamo avuto un solo rapporto protetto con il profilattico sono stata io a esigere questa precauzione. Voglio precisare che mi sono concessa a X perché era la prima notte di nozze, dovevo farlo » (19-6) « *Il matrimonio è durato solo 10 giorni. Non ho resistito, volevo stare liberamente con Z e così ho detto la verità a X. In questi pochi giorni di matrimonio io e Z abbiamo continuato a vederci clandestinamente. L'amore per lui e il dover invece stare con un altro uomo, mi ha dato la forza di dire basta forza che mi è mancata prima del matrimonio » (19-7).*****

XX convenuto riferisce: « *Y qualche mese prima di sposarci si è innamorata di un altro uomo e pochi giorni dopo le nozze mi ha lasciato per lui » (20-2) « *Pochi mesi prima delle nozze tutto è improvvisamente cambiato. Y mi confidò che si era innamorata di un suo collega di lavoro, tuttavia vedendomi sconvolto tentò di rassicurarmi che era solo una sbandata e che avrebbe interrotto ogni rapporto con lui e che voleva procedere per le nozze » (20-3) « *Prima delle nozze Y mi disse che voleva aspettare prima di avere un figlio, solo dopo la separazione mi ha rivelato che non ne voleva assolutamente perché mi aveva sposato solo perché era tutto pronto e non aveva avuto il***

coraggio di lasciarmi e che i suoi sentimenti d'amore per Z non erano mai cambiati » (20-4).

« Y ha cercato di non farmi soffrire e quindi all'epoca non mi furono chiare le sue reali intenzioni che mi ha palesato subito dopo le nozze » (20-5) « Il matrimonio è durato dieci giorni. Vedevo ogni giorno di più Y fredda, distante e triste fino a quando mi ha confessato che non aveva mai interrotto la relazione con Z, che lo amava e voleva stare con lui » (20-7).

Anche i testimoni escussi confermano l'intera vicenda e soprattutto le intenzioni della donna. Infatti, la cugina WW, riferisce: *« Un mese prima del matrimonio mia cugina mi confessò con grande sofferenza che si era innamorata di un altro uomo con il quale aveva avviato da qualche tempo una relazione parallela, era un suo collega. Era molto combattuta, avrebbe voluto non sposarsi più ma era ormai tutto pronto e non voleva creare scandalo. Anche se cercò di rassicurare X, al quale aveva confessato l'infedeltà ma mentito dicendo che era tutto finito, in realtà a me confidò che era innamorata di Z e che alla prima occasione dopo il matrimonio si sarebbe separata aggiungendo che non avrebbe mai avuto figli da X perché non lo amava più e non voleva legarsi a lui. Il suo sentimento per Z era molto forte » (21-3).*

E l'altra cugina, VV, racconta: *« A un mese circa dal matrimonio Y mi ha confidato che si era innamorata di un suo collega, Z, che aveva avviato con lui una relazione.... Non ha avuto il coraggio di mandare a monte le nozze perché era tutto pronto... Y mi disse anche che se il tentativo del matrimonio non fosse andato bene avrebbe divorziato e proprio per questo non voleva mettere al mondo figli » (22-3/4) « Il matrimonio è durato dieci giorni e so che nella brevissima vita coniugale Y ha mantenuto ferma la sua intenzione di non procreare » (22-5).*

In linea sono anche le dichiarazioni del terzo testimone (cfr. p. 23, 24).

15. Per quanto riferito tutti gli elementi necessari previsti dal diritto a riprova della nullità del matrimonio sono dimostrati ampiamente.

16. Nessuna obiezione è stata avanzata dal Difensore del Vincolo. I pareri del Giudice Istruttore e dell'Assessore sono a favore della nullità.

17. Le quali cose esposte in diritto e in fatto, il sottoscritto nell'esercizio della potestà giudiziaria alla presenza della SS. Trinità

e invocato il Nome del Signore Gesù Cristo, dichiaro e sentenzio quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio per: *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna.*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

CONSTA della nullità del matrimonio per: *Esclusione della prole da parte della donna.*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

Le spese del giudizio sono a carico della Parte attrice e vengono liquidate a norma del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana che dispone in merito.

Si fa divieto alla sig.ra YY di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio deve essere celebrato, ai sensi dell'art.251 § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii.*

Così sentenziamo.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 - 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Nardò-Gallipoli, il 28 Febbraio 2017

Sac. Massimo Cala
Cancelliere

+ Mons. Fernando Filograna
Vescovo

B)

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SENTENZA N. 7/2018 PUBBLICATA IL 02/02/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:

dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere est.
Dott. Consiglia Invitto Consigliere
Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. *****/2017 R.G.V.G., tratta e passata in decisione all'udienza collegiale del 7/11/2017, proposta da X e Y rappresentati dall'avv. *****;

CON L'INTERVENTO DEL P.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/02/2017 il Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Nardò-Gallipoli dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in *****, in data *.**.*****, fra XX e YY, per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto in data 22/06/2017, accertava l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e dichiarava l'esecutività della predetta sentenza.

Con ricorso presentato congiuntamente da entrambi i coniugi gli stessi chiedevano la dichiarazione di efficacia nella repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.

Il PG esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.

All'udienza del 7/11/2017 il difensore di riportava alle conclusioni già trascritte negli atti difensivi e la Corte assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va ritenuta innanzitutto la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta «con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale

fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato » (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).

Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: 1) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza; 2) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti; 3) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo; 4) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; 5) alla non contrarietà ed al'altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato; 6) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.

Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio; che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna; che sia stata notificata la sentenza di primo grado con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica.

Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 cc, senza che vi osti la circostanza che la detta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma per farla valere, « atteso che la diversità di disciplina in proposito dell'ordinamento canonico rispetto a quello interno non interferisce sui principi ed istituti essenziali di quest'ultimo » (per tutte Cass. 1/8/1986 n. 4916).

Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché « tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale

che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte », con la conseguenza « che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria » (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078).

Le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da XX e YY così provvede:

1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese in data 28/02/2017 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in ****, in data **.**.****, fra XX nato a **** il **.**.**** e YY nata a **** il **.**.**** e trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune alla parte ****, serie **, n. ** dell'anno ****;

2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;

3) dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Lecce, il 7/11/2017

Il Consigliere est.
(dott. Maurizio Petrelli)

Il Presidente
(dott. Riccardo Mele)

C) NOTA DI STEFANO SINISI

Segnaliamo questa importantissima sentenza della Corte d'Appello di Lecce (sentenza n. 7/2018 del 2 febbraio 2018) la quale, per la prima volta in Italia, da quanto ci risulta, affronta il problema della delibazione di una sentenza ecclesiastica che scaturisce dal c.d. *Processus Brevior* a seguito della riforma di Papa Francesco del 2015.

La Corte Leccese ha affrontato la vicenda dell'ammissibilità nell'Ordinamento civile di questa sentenza emessa dal Vescovo Diocesano di Nardò-Gallipoli (sentenza del 28 febbraio 2017) sia sotto il profilo processuale sia del merito, evidentemente superando tutte quelle perplessità che in dottrina ⁽¹⁾ erano state sollevate in merito alla delibabilità delle sentenze frutto del processo breve.

Così i Giudici Leccesi: « *Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: 1) alla competenza del giudice che ha pronunciate la sentenza; 2) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti; 3) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo; 4) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; 5) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato; 6) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico. Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio: che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna; che sia stata notificata la*

⁽¹⁾ In relazioni a tali perplessità e critiche si rinvia, a titolo meramente esemplificativo a: M.O. ATTISANO, *La delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico*, in *Rivista di Diritto Ecclesiastico e Pluralismo Religioso*, 2/2016; A. MADERA, *Forme di pluralismo nel settore matrimoniale: le nuove sfide delle "overlapping jurisdictions"*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, n. 31/2017; A. GULLO *Nullità del matrimonio religioso e delibazione*, in <http://www.prontoprofessionista.it/articoli/6213/nullita%E0-del-matrimonio-religioso-e-delibazione/>; N. COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 39/2015; G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 5/2017; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 9/2016; G. FATTORI, *Giurisprudenza creativa, sopravvivenza e crisi del sistema matrimoniale concordatario*, in *Ius Ecclesiae*, 2/2017.

sentenza di primo grado con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica » (2).

Non ha quindi creato obice all'accoglimento in sede di Ordinarmento Italiano l'estrema celerità del *Processus Brevior*, laddove sia escluso, come in effetti lo è stato, qualsiasi pregiudizio per la difesa delle parti.

Anche il dubbio avanzato in varie sedi circa la non delibabilità di queste sentenze in quanto il processo deve svolgersi dinanzi a un giudice imparziale e predeterminato per legge che potrebbe non essere rispettato nel processo breve, non ha destato problematiche nella Corte Leccese. Così come le critiche circa la natura effettivamente giudiziaria di questo processo che, ribadiamo, la Corte non ha ritenuto fondate, riconoscendo, invece piena dignità processuale all'*iter* procedimentale svoltosi innanzi al Vescovo Diocesano.

Quanto, infine, al rispetto del principio dell'ordine pubblico, la sentenza Leccese stabilisce che: «...la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 c.c... Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché "tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte", con la conseguenza "che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria" (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078) ».

(2) Sottolineatura dell'A.

SOMMARIO

Pietro Parolin, Lettera 28 febbraio 2018 al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita in occasione del Convegno sulle cure palliative	145
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

EDITORIALE

Benito Perrone, Educarsi alla laicità, oggi (2)	149
------------------------------------------------------------------	-----

Parte prima

DOTTRINA

Paolo De Carli, Enti del Terzo settore: una nozione innovativa e la necessità di alcune correzioni	155
Maria Jole Fontanella, Il diritto di asilo	175

GIURISPRUDENZA

Riforma del processo matrimoniale canonico e interazione con la giurisprudenza civile:

a) Tribunale ecclesiastico diocesano Nardò-Gallipoli, Sentenza definitiva di primo grado del 28 febbraio 2017	189
b) Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 7/2018 pubblicata il 2 febbraio 2018 (con nota di Stefano Sinisi)	198

DOCUMENTI

Unione Giuristi Cattolici Italiani, Comunicato stampa del 9 febbraio 2018 in merito alla L. 219/2017	203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DOSSIER GIUSTIZIA

Contributi e commenti	207
Paolo Grossi, Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2017	207
Ernesto Lupo, Tra la lettera e lo spirito della legge: tensioni giurisprudenziali (II parte)	223

RECENSIONI

<i>Jürgen Habermas</i> , Teoria della morale (Angelo Chierichetti); <i>Paolo Grossi</i> , L'invenzione del diritto (Andrea Michieli); <i>Mario Falanga</i> , Diritto scolastico. Analisi e profilo (Elena Armenio); <i>Sergio Belardinelli</i> , L'ordine di Babele (Cesare Cavallari).	241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Parte seconda

ASTERISCHI

A cura di Caterina Villa

**Le promesse: senza “se” e senza condizioni? ... i migranti: una sfida di oggi ...
Alfie: bastano la legge e i giudici?** 251

OSSERVATORIO

A cura dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani

...a proposito di politica e “professionisti” della politica: Enrico De Mita, **Politica e
nostalgia dei professionisti** 253

...a proposito della legge sul fine vita: intervista a Cesare Mirabelli, « **Nessun diritto di
morire** » a cura di Francesco Ognibene 254

...a proposito della Giornata mondiale dell'acqua: **Quanta ne occorre? Quanta ne
consumiamo?** 256

DIBATTITI

Damiano Nocilla, **Il giurista cattolico e le sfide del presente. Tensioni e reazioni.
Il diritto costituzionale** 257

TESTIMONIANZE

Giuseppe Merisi, **Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dei fedeli laici nella
vita della Chiesa** 271

PANORAMA

Joseph Ratzinger, **Cristianesimo e democrazia pluralista** 277

LE PREGHIERE DI IUSTITIA

Salmo 127 (126) con nota di don Augusto Bonora 293

INDICE DEGLI AUTORI XIII

LIBRI RICEVUTI. 295

SUL WEB:

Con riferimento alla rubrica *Documenti*:

- Livio Podrecca, **Considerazioni critiche in replica**
- Francesco D'Agostino, **Risposta e invito all'UGCI a un dibattito generale**
- Francesco D'Agostino, **È tempo di costruire valori non norme** (*Avvenire*, 22 marzo 2018); lettera di P. Piva e replica di F. D'Agostino, **Dare concretezza valoriale alle norme** (*Avvenire*, 5 aprile 2018)
- L. Del Pozzo, **L'accanimento tanatologico su Alfie Evans, il nuovo Charlie Gard** (*Il Foglio*, 14 marzo 2018)
- Livio Podrecca, **Lettera al Consiglio Centrale (5 aprile 2018)** e relativi allegati